

**APPALTI: Gara - Commissione giudicatrice - Requisito della competenza dei commissari - Riferimento allo “specifico settore” per ciò che concerne la competenza dei commissari di gara ex art. 77, co. 1, D.lgs. n. 50/2016 - Interpretazione.**

**Tar Lazio - Roma, Sez. I quater, 7 marzo 2022, n. 180**

*“[...] Secondo un orientamento consolidato [...], lo “specifico settore” cui fa riferimento l’art. 77, comma 1, D.lgs. n. 50/2016 deve essere interpretato nel senso che la competenza ed esperienza richieste ai commissari deve essere riferita ad aree tematiche omogenee e non anche alle singole e specifiche attività oggetto dell’appalto [...]. Non è richiesta, cioè, una perfetta corrispondenza tra la competenza dei membri della commissione, anche cumulativamente considerata, ed i diversi ambiti materiali che concorrono alla integrazione del complessivo oggetto del contratto [...]. In tale prospettiva è pacifico che la presenza, pertanto, di componenti portatori di diverse esperienze professionali, sia di natura gestionale ed amministrativa sia di natura tecnica, risponde, in un rapporto di complementarità, alle esigenze valutative imposte dall’oggetto della gara d’appalto [...] e che la legittima composizione della commissione presuppone la prevalente, seppure non esclusiva, presenza di membri esperti del settore oggetto dell’appalto [...], per cui il requisito della competenza dell’organo collegiale può ritenersi concretamente soddisfatta allorché due dei suoi tre componenti siano portatori di una specifica competenza nel settore in cui il singolo appalto si riferisce ed il terzo membro vanta comunque una competenza tecnica generale in materia di pubbliche gare [...].*

*Non è necessario, altresì, che l’esperienza professionale di ciascun componente copra tutti gli aspetti oggetto della gara, potendosi le professionalità dei vari membri integrare reciprocamente, in modo da completare ed arricchire il patrimonio di cognizioni della Commissione, purché idoneo, nel suo insieme, ad esprimere le necessarie valutazioni di natura complessa, composita ed eterogenea [...]”.*

**FATTO e DIRITTO**

1. La Stazione Unica Appaltante della Regione Calabria, in data 15 dicembre 2020, ha indetto una procedura aperta in modalità telematica per l’affidamento del servizio di vigilanza armata con piantonamento fisso della sede del Consiglio Regionale della Calabria in Reggio Calabria. Il bando stabiliva come criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con previsione di durata triennale e valore complessivo pari a euro 2.332.298,17.

Espletata la fase di verifica dei requisiti di partecipazione, con decreto dirigenziale del 23 febbraio 2021, veniva nominata la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche,

composta dal dott. Claudio Caglioti e dall'avv. Camillo Marchio (sorteggiati tra gli iscritti negli elenchi di esperti ai fini della nomina delle commissioni giudicatrici di appalti, approvati dalla Stazione Unica Appaltante) e presieduta dall'avvocato Antonio Russo, Dirigente della Stazione Unica Appaltante.

Nella seduta riservata del 15 aprile 2021, tuttavia, l'avvocato Russo rassegnava le proprie dimissioni *preso atto che nelle more è intervenuta la pronuncia del Consiglio di Stato n. 2509/2021, di riforma della sentenza del TAR Calabria n. 1630/2020, e tenuto conto di quanto statuito con tale recentissimo arresto giurisprudenziale soprattutto in punto di applicazione di regole per l'individuazione del presidente delle Commissioni giudicatrici.*

Con decreto dirigenziale del 29 giugno 2021 veniva, pertanto, nominato Presidente della Commissione giudicatrice il dott. Giuseppe Palmisani, sorteggiato tra i dirigenti dell'amministrazione regionale individuati sulla base dei *curricula*.

La nuova commissione, pertanto, nelle sedute dell'8 e del 29 luglio 2021, concludeva la valutazione delle offerte tecniche (verbali n. 2 e n. 3) e provvedeva ad aprire le buste contenenti le offerte economiche (verbale n. 4).

La società La Torpedine risultava prima in graduatoria con un punteggio complessivo pari a 94,47 (67,01/70 punti per l'offerta tecnica e 27,47/30 punti per l'offerta economica).

Al secondo posto della graduatoria si collocava la Pol Service s.r.l., con un punteggio complessivo pari a 86,90/100 (59,26/70 punti per l'offerta tecnica e 27,64/30 punti per l'offerta economica), seguita dal RTI Istituto di Vigilanza Europol s.r.l. – Full service s.r.l., con un punteggio complessivo pari a 86,20/100 (63,45/70 punti per l'offerta tecnica e 22,75/30 punti per l'offerta economica).

Nella stessa seduta di gara del 29 luglio 2021 la commissione giudicatrice dava atto, altresì, dell'anomalia delle offerte delle concorrenti classificatesi ai primi due posti della graduatoria ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016, *poiché i punteggi conseguiti ... sia nell'offerta tecnica che nell'offerta economica risultano superiori ai 4/5 rispetto ai punteggi massimi* e dava mandato al responsabile di attivare *le procedure di verifica dell'anomalia dell'offerta per il solo operatore economico primo in graduatoria.*

Espletate le suddette verifiche ed esaminate le giustificazioni, così come integrate a seguito di richiesta di precisazione e chiarimenti, la commissione giudicatrice riteneva non anomala l'offerta della società La Torpedine s.r.l. e proponeva, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione della gara in suo favore.

Con decreto dirigenziale del 19 ottobre 2021 la società La Torpedine s.r.l. veniva, pertanto, proclamata aggiudicataria dell'appalto.

2. L'Istituto di Vigilanza Europol s.r.l., mandataria del raggruppamento classificatosi al terzo posto della graduatoria, con ricorso ritualmente proposto ha impugnato la delibera dirigenziale di aggiudicazione dell'appalto alla società La Torpedine s.r.l.

La società ricorrente ha impugnato, altresì, il provvedimento del 16 febbraio 2021 nella parte in cui ha disposto l'ammissione della Pol Service s.r.l. alla gara, i verbali di valutazione delle offerte tecniche ed i verbali di valutazione dell'anomalia dell'offerta della prima in graduatoria.

In via subordinata ha, infine, impugnato le delibere di nomina e sostituzione della commissione giudicatrice n. 1714/2021 e 6747/2021.

Parte ricorrente lamenta la illegittimità dei provvedimenti impugnati sotto plurimi profili che, per comodità di esposizione, possono essere raggruppati in tre ordini di censure.

I. Il primo gruppo di censure attiene al giudizio di congruità dell'offerta della società aggiudicataria, La Torpedine s.r.l., che la ricorrente ritiene viziato sotto i profili della irragionevolezza e contraddittorietà, della violazione di legge (artt. 95 e 97 del D.lgs. n. 50/2016) nonché sotto l'ulteriore profilo della carenza di motivazione e della violazione della *par condicio*.

L'aggiudicataria avrebbe dovuto, in particolare, essere esclusa dalla gara stante l'evidente incongruità dell'offerta.

I a) La Torpedine s.r.l. avrebbe, invero, calcolato il costo della manodopera tenendo conto di un numero di addetti pari a 21 per le complessive 35.016 ore di servizio da espletare, così come previsto dagli atti di gara.

Per giustificare tale costo, inferiore rispetto a quello previsto dal capitolato speciale, avrebbe dichiarato un numero di ore annue mediamente lavorate, pari a 1.676, ben più alto di quello previsto dalle tabelle ministeriali (pari a 1.578 ore), riducendo immotivatamente ed arbitrariamente le ore non lavorate per festività e permessi.

Tale modifica delle ore lavorate avrebbe comportato uno scostamento del costo della manodopera, rispetto a quanto previsto dal capitolato, privo di congrua giustificazione e per ciò soltanto tale da determinarne l'esclusione.

b) Ne deriverebbe, altresì, l'erronea indicazione dei costi della sicurezza che avrebbero dovuto essere, invero, rapportati non a 21 addetti bensì a 22 addetti (35.016 ore di servizio per 1.578 ore annue mediamente lavorate per ciascun addetto).

c) La Torpedine avrebbe, inoltre, sottostimato sia i costi per la formazione professionale che le spese generali ed i costi per le migliori offerte.

Con il secondo gruppo di censure la ricorrente contesta, altresì:

a) in via principale, il punteggio attribuito all'offerta tecnica della Pol Service s.r.l. che non avrebbe dovuto collocarsi al secondo posto della graduatoria definitiva. Tenuto conto dello scarto di soli 0,70 punti, invero, una corretta valutazione dei progetti avrebbe portato ad un diverso esito della procedura;

b) in subordine, la illegittimità per carenza di motivazione del provvedimento con cui il seggio di gara ha disposto l'ammissione della Pol Service s.r.l. al proseguo delle operazioni, nonostante fosse evidente in capo alla stessa la carenza dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c e c bis, del D.lgs. n. 50/2016.

La SUA avrebbe dovuto escludere la seconda classificata per mancata dimostrazione del requisito dell'affidabilità professionale e per irregolarità fiscale e contributiva.

La Pol Service avrebbe dichiarato, invero, la sussistenza a suo carico di una condanna per violazione delle norme per l'istituzione di guardie giurate particolari e istituti di vigilanza e investigazione privata, nonché di aver subito il sequestro preventivo delle quote nominali intestate al legale rappresentante nell'ambito di un procedimento penale.

Non rilevarebbe la dichiarazione attestante l'adozione delle misure di self-cleaning non essendo puntualizzato in cosa tali misure consisterebbero.

La società, peraltro, non sarebbe in regola con il pagamento di tasse e contributi previdenziali e si sarebbe limitata a dichiarare di avere in corso delle rateizzazioni. Neanche a seguito del soccorso istruttorio attivato dalla commissione di gara, tuttavia, ha fornito la documentazione idonea a dimostrare di aver effettivamente fruito del beneficio della rateizzazione.

La stazione appaltante avrebbe immotivatamente ritenuto sufficienti le dichiarazioni rese dall'impresa, anche in sede di soccorso istruttorio, pur essendo evidente l'incompletezza delle stesse.

Tenuto conto di tali irregolarità il seggio di gara avrebbe dovuto, invece, escluderla o, quanto meno, invitarla a chiarire quanto dichiarato.

c) Deduce ancora la ricorrente che l'offerta della Pol Service è risultata anomala ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016 e, tuttavia, non è stata sottoposta al sub procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta che avrebbe accertato l'incongruità del costo della manodopera indicato.

III. Con il terzo gruppo di motivi, che la ricorrente ha inteso proporre in via del tutto subordinata, vengono contestati, infine, il provvedimento di nomina della commissione giudicatrice nonché il successivo provvedimento con cui è stata disposta la sostituzione del Presidente della stessa a seguito della sentenza del Consiglio di Stato, sez. III n. 2509 del 25 marzo 2021.

III. a) Osserva la parte ricorrente:

– il Consiglio di Stato, con la richiamata sentenza, ha annullato gli esiti di un'altra gara indetta dalla SUA Regione Calabria per illegittimità del decreto di nomina del Presidente della Commissione di gara. Il Consiglio di Stato ha ritenuto, in particolare, che il Presidente avrebbe dovuto essere nominato mediante sorteggio tra i dirigenti regionali iscritti in appositi elenchi ovvero, anche prescindendo da quegli elenchi, tra i dirigenti regionali aventi competenza nella materia oggetto della gara;

– con determina del 29 giugno 2021, la Regione, preso atto della suddetta sentenza e dei principi ivi stabiliti, ha ritenuto di dover disporre la sostituzione del Presidente della Commissione giudicatrice incaricata di procedere alla valutazione delle offerte relative alla gara qui in esame, in quanto nominato senza previo sorteggio;

– la commissione presieduta dall'avvocato Romeo aveva già iniziato i lavori di valutazione delle offerte tecniche e, tuttavia, il nuovo Presidente ed i commissari, nella seduta dell'8 luglio 2021, si sarebbero limitati a richiamare le precedenti sedute di gara senza far proprio l'operato della precedente commissione giudicatrice.

Il vizio che riguardava la nomina dell'avvocato Romeo quale Presidente della Commissione giudicatrice, da cui deriva la illegittimità delle operazioni di gara espletate dalla Commissione così presieduta, non potrebbe, pertanto, ritenersi sanato dalla mera sostituzione del Presidente, disposta con provvedimento del 29 giugno 2021.

La valutazione delle offerte tecniche, in gran parte effettuata da una commissione illegittimamente costituita, deve essere, conseguentemente, ritenuta illegittima.

III. b) L'esame dei *curricula* dei commissari, sia nella prima che nella seconda composizione, dimostrerebbe, inoltre, che nessuno di loro è in possesso delle competenze prescritte dall'art. 77 del D.lgs. n. 50/2016.

La valutazione delle offerte tecniche sarebbe, pertanto, viziata anche sotto tale ulteriore profilo.

3. Si sono costituite in giudizio la Regione Calabria e le due società controinteressate.

La Pol Service si è costituita in giudizio con memoria di mero stile.

La Regione Calabria ha insistito per il rigetto del ricorso eccependo in via preliminare l'innammissibilità delle censure aventi ad oggetto la valutazione delle offerte tecniche nonché il subprocedimento di verifica dell'anomalia, riguardando essi l'esercizio di un'attività discrezionale della stazione appaltante non sindacabile dall'autorità giudiziaria.

In merito alle censure afferenti alla composizione della commissione di gara ha osservato:

– che la commissione presieduta dall’avvocato Romeo non ha effettuato alcuna valutazione delle offerte tecniche;

– che i *curricula* dei commissari dimostrano la loro competenza specifica.

Anche la controinteressata La Torpedine s.r.l. ha eccepito l’inammissibilità dei motivi afferenti alla valutazione della congruità delle offerte, trattandosi di attività discrezionale sottratta al sindacato giurisdizionale.

In subordine, ha contestato l’infondatezza delle relative censure assumendo di aver calcolato i costi del personale tenendo conto della percentuale di assenteismo del proprio personale nell’ultimo triennio.

4. All’udienza in camera di consiglio dell’1 dicembre 2021, previa rinuncia della società ricorrente alla domanda cautelare e dichiarazione del difensore della Regione Calabria di impegno a non stipulare il contratto d’appalto fino alla definizione del giudizio, la causa è stata rinviata, per la trattazione nel merito, all’udienza pubblica del 9 febbraio 2022.

In vista dell’udienza pubblica le parti hanno depositato ulteriori scritti difensivi.

La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.

5. Ritiene il Collegio di dover esaminare, preliminarmente, i motivi di ricorso – proposti con il terzo gruppo di censure – con cui la società ricorrente contesta la illegittimità della valutazione delle offerte tecniche:

a) sia in quanto effettuata, ancorché solo in parte, dalla commissione presieduta dal dott. Russo (la cui nomina, applicando i principi statuiti dalla sentenza n. 2509/2021 del Consiglio di Stato, è da ritenersi illegittima);

b) sia in quanto effettuata da commissari privi delle competenze richieste dall’art. 77 del D.lgs. n. 50/2016.

I vizi così denunciati, invero, non comportano solo il travolgimento di tutti gli atti adottati dalle suddette commissioni (dalla valutazione delle offerte tecniche al giudizio di congruità dell’offerta della prima graduata fino alla proposta di aggiudicazione) nonché del provvedimento di aggiudicazione conseguentemente adottato dalla SUA ma, rendendo necessaria la rinnovazione delle suddette fasi del procedimento da parte di una nuova commissione, si traducono *nel mancato esercizio di poteri da parte dell’autorità per legge competente*.

Si tratta, infatti, come statuito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenza n. 5 del 27 aprile 2015) di una “*situazione in cui il potere amministrativo non è stato ancora esercitato, sicché il giudice non può fare altro che rilevare, se assodato, il relativo vizio e assorbire tutte le altre censure, non potendo dettare le regole dell’azione amministrativa nei confronti di un organo che*

*non ha ancora esercitato il suo munus” (ai sensi dell’art. 34, co. 2, c.p.a., “in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati”).*

Non rileva, pertanto, che il ricorrente abbia espressamente proposto le suddette censure in via subordinata.

*Ed infatti, nel disegno del codice, tale tipologia di vizi è talmente radicale e assorbente che non ammette di essere graduata dalla parte. A quest’ultima, se intende ottenere una pronuncia su tali peculiari modalità di (mancato) esercizio del potere amministrativo, si aprono perciò due strade: non sollevare la censura di incompetenza (e le altre assimilate), oppure sollevarla ma nella consapevolezza della impossibilità di graduarla [...] nel giudizio impugnatorio di legittimità in primo grado, la parte può graduare, esplicitamente e in modo vincolante per il giudice, i motivi e le domande di annullamento, ad eccezione dei casi in cui, ex art. 34, co. 2, c.p.a., il vizio si traduca nel mancato esercizio di poteri da parte dell’autorità per legge competente (Adunanza Plenaria, sentenza citata).*

6. Nel merito, le censure sono meritevoli di positivo apprezzamento.

6.1. Rileva la società ricorrente che, nella nuova composizione, la commissione (insediatasi in data 8 luglio 2021) si è limitata ad operare una ricognizione dell’attività precedentemente svolta, senza rivalutare le offerte e senza aver espressamente fatto proprie le valutazioni già espresse dalla commissione presieduta dal Presidente rinunciatario; cosicché, il vizio che caratterizzava la prima composizione – di omesso rispetto delle regole di trasparenza, per non essere stato il Presidente scelto tramite sorteggio, nonché di competenza, per non essere stato sorteggiato tra i dirigenti in possesso di specifica esperienza – non può ritenersi sanato dalla sostituzione del nuovo Presidente.

Il rilievo è del tutto condivisibile e trova riscontro nei verbali di gara.

Ed infatti:

– nel verbale del 15 aprile 2021, la Commissione giudicatrice, ancora presieduta dall’avvocato Russo, oltre a dare atto di essersi determinata nel senso di *redigere un unico verbale riepilogativo riportante le risultanze delle ... attività svolte fino ad oggi nelle diverse sedute*, riporta, sia pure in forma estremamente sintetica, le attività espletate nelle sedute del 9, 12, 16, 23 e 25 marzo 2021 (ovvero ben cinque sedute) precisando di aver provveduto: a) ad estrarre *i corrispondenti file dal sistema delle gare telematiche SISGAP*; b) ad espletare *le operazioni di esame e studio della lex specialis di gara e del capitolato* e di *lettura delle offerte tecniche*;

– nel successivo verbale dell’8 luglio 2021, insediatosi il nuovo Presidente, nominato con Decreto del Direttore Generale della SUA del 29 giugno 2021 in attuazione dei criteri indicati dal Consiglio di Stato, la Commissione giudicatrice ha dato atto *della ‘ripresa’ dei lavori di valutazione delle*

*offerte tecniche a seguito della sospensione in data 15 aprile 2021 per la rinuncia del presidente della commissione nominato con decreto dirigenziale n. 1714 del 23.02.2021;*

– nella seduta del 29 luglio 2021, seguita ad una seduta tenutasi in data 23 luglio ma sospesa dopo 40 minuti per indisponibilità del segretario verbalizzante, le suddette operazioni risultano concluse con l’attribuzione dei punteggi.

Né può opporsi che la prima commissione di gara si sarebbe limitata ad un *preliminare esame della lex specialis* ed alla *sola lettura delle offerte tecniche senza compimento di alcuna attività valutativa*.

Non può non osservarsi, invero, che l’attività valutativa non può non ricomprendere tanto la fase di esame della *lex specialis* (e, dunque, tra l’altro, dei criteri di valutazione) quanto la lettura delle offerte tecniche, costituendo l’attribuzione dei punteggi solo il momento conclusivo di un procedimento complesso nel quale, come sembra ovvio, non può prescindersi dal previo esame di ciò che costituisce oggetto della valutazione.

Non a caso, la prima commissione giudicatrice ha impiegato ben 5 sedute (9, 12, 16, 23 e 25 marzo 2021) per lo studio della *lex specialis* e la lettura delle offerte tecniche, mentre la nuova commissione ha potuto completare l’*iter* valutativo in sole due sedute (tre, se si considera la seduta del 23 luglio, sospesa per mancanza del segretario verbalizzante).

Il motivo è, pertanto, fondato.

6.2. Assume, inoltre, la società ricorrente che né i due Presidenti (il presidente dimissionario ed il presidente nominato in sostituzione), né i commissari hanno una competenza specifica nel “settore” oggetto della gara.

Anche tale rilievo deve essere condiviso.

Secondo un orientamento consolidato (v. tra le più recenti Consiglio di Stato sez. III, sentenza n. 7832 del 9 dicembre 2020), lo “specifico settore” cui fa riferimento l’art. 77, comma 1, D.lgs. n. 50/2016 deve essere interpretato nel senso che la competenza ed esperienza richieste ai commissari deve essere riferita ad aree tematiche omogenee e non anche alle singole e specifiche attività oggetto dell’appalto (cfr., ex plurimis, Consiglio di Stato, Sezione V, 18 luglio 2019, n. 5058 e 1 ottobre 2018, n. 5603). Non è richiesta, cioè, una perfetta corrispondenza tra la competenza dei membri della commissione, anche cumulativamente considerata, ed i diversi ambiti materiali che concorrono alla integrazione del complessivo oggetto del contratto (cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, Sezione III, 24 aprile 2019, n. 2638). In tale prospettiva è pacifico che la presenza, pertanto, di componenti portatori di diverse esperienze professionali, sia di natura gestionale ed amministrativa sia di natura tecnica, risponde, in un rapporto di complementarietà,

alle esigenze valutative imposte dall'oggetto della gara d'appalto (cfr. Consiglio di Stato, Sezione VI, 10 giugno 2013, n. 3203) e che la legittima composizione della commissione presuppone la prevalente, seppure non esclusiva, presenza di membri esperti del settore oggetto dell'appalto (cfr., *ex plurimis*, Consiglio di Stato, Sezione V, 18 giugno 2018, n. 3721), per cui il requisito della competenza dell'organo collegiale può ritenersi concretamente soddisfatta allorché due dei suoi tre componenti siano portatori di una specifica competenza nel settore in cui il singolo appalto si riferisce ed il terzo membro vanti comunque una competenza tecnica generale in materia di pubbliche gare (cfr. Consiglio di Stato, Sezione III, 6 novembre 2019, n. 7595).

Non è necessario, altresì, che l'esperienza professionale di ciascun componente copra tutti gli aspetti oggetto della gara, potendosi le professionalità dei vari membri integrare reciprocamente, in modo da completare ed arricchire il patrimonio di cognizioni della Commissione, purché idoneo, nel suo insieme, ad esprimere le necessarie valutazioni di natura complessa, composita ed eterogenea (Consiglio di Stato sez. III, sentenza n. 7595 del 6 novembre 2019; *idem*, n. 4283 del 12 luglio 2018).

Applicando tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie in esame appare evidente come la commissione giudicatrice nominata con decreto del 23 febbraio 2021, anche nella formazione successivamente modificata con decreto del 29 giugno 2021 con cui è stato sostituito il Presidente in attuazione dei principi stabiliti dalla Sentenza n. 2509/2021 del Consiglio di Stato, non soddisfi i criteri stabiliti dal richiamato articolo 77 del d.lgs. n. 50/2016, atteso che nessuno dei componenti vanta una competenza specifica nello specifico settore oggetto della gara, ovvero *la vigilanza armata con piantonamento fisso*.

Assume al riguardo la difesa dell'amministrazione regionale che i commissari *hanno già fatto parte di commissioni giudicatrici in altre gare bandite dalla SUA e relative proprio a servizi di vigilanza per gli uffici regionali e per le aziende sanitarie della Calabria* (v. pag. 15 della memoria di costituzione).

Tale assunto, tuttavia, non trova riscontro nei *curricula* dei commissari.

Solo il *curriculum* del dott. Camillo Marchio riporta, infatti, alcune esperienze in qualità di componente di commissione di gara per l'affidamento del Servizio di Vigilanza, risalenti al 2011 ed al 2014.

Secondo quanto emerge dai loro *curricula*, invece, gli altri componenti non hanno nemmeno dato atto di aver maturato una analoga esperienza in qualità di componenti di commissione di gara per l'affidamento di un servizio di vigilanza.

Tale esperienza, pertanto, riguardando uno solo dei tre componenti della commissione di gara e non almeno *due dei suoi tre componenti* così come previsto dalla giurisprudenza sopra richiamata, non può ritenersi sufficiente a soddisfare il requisito della competenza dell'organo collegiale previsto dall'art. 77 D.lgs. n. 50/2016.

Osserva, peraltro, il Collegio che l'esperienza maturata come commissario di gara per l'affidamento di servizi di vigilanza non vale, comunque, in sé a dimostrare una competenza acquisita nella materia. Tanto più ove si consideri che le esperienze dichiarate dal dott. Marchio si riferiscono a due sole gare, peraltro, risalenti al 2011 ed al 2014.

Anche tale motivo è, pertanto, fondato e deve essere accolto.

7. L'accoglimento di tali motivi di ricorso comporta l'annullamento del decreto del 23 febbraio 2021 e del 29 giugno 2021 (di nomina della commissione giudicatrice e successiva sostituzione del Presidente) e, conseguentemente degli atti successivi della procedura, dovendo, per l'effetto, disporsi la nuova nomina della Commissione di gara e la riedizione delle valutazioni.

Al fine di garantire l'autonomia del giudizio sulle offerte tecniche ed economiche e l'indipendenza della nuova valutazione, la Stazione appaltante dovrà chiudere e sigillare le offerte tecniche in seduta riservata e quelle economiche alla presenza delle offerenti, redigendo apposito verbale. Il verbale con il contenuto delle offerte tecniche ed economiche, nonché quelli delle precedenti valutazioni qui annullate non dovranno essere resi disponibili alla nuova commissione che sarà nominata nel rispetto dei principi enunciati nella presente sentenza.

8. Gli ulteriori motivi di ricorso che attengono al sub procedimento di verifica dell'offerta anomala della società aggiudicataria (primo motivo di ricorso) nonché alla valutazione delle offerte tecniche (prima parte del secondo motivo di ricorso) devono essere, alla luce di quanto rilevato nel precedente § 6, assorbiti.

9. Deve essere esaminato, invece, il motivo di ricorso con cui è contestata la illegittimità del provvedimento di ammissione alla gara della Pol Service s.r.l. per violazione dell'art. 80, dell'art. 80, comma 5, lett. c), del d.lgs. n. 50/2016 che, in quanto precedente ai decreti di nomina della commissione, non rimane travolto dall'annullamento degli stessi.

9.1. Rileva la ricorrente che la seconda graduata ha dichiarato nel DGUE di avere a proprio carico una condanna per violazione delle norme per l'istituzione di guardie giurate particolari e istituti di vigilanza e investigazione privata, nonché di aver subito il sequestro preventivo delle quote nominali intestate al legale rappresentante nell'ambito di un procedimento penale.

La SUA l'avrebbe, tuttavia, ammessa alla procedura di gara senza valutare la rilevanza di quanto dichiarato ai fini del possesso del requisito di cui all'art. 80, comma 5, lett. c), del d.lgs. n. 50/2016. Il provvedimento di ammissione sarebbe, pertanto, illegittimo per carenza di motivazione.

Il rilievo è infondato.

Deve, invero, condividersi l'orientamento secondo cui "il provvedimento di ammissione, di norma, non necessita di specifica motivazione, nel caso in cui si precisa che l'ammissione consegue direttamente al riscontro dell'assenza dei motivi di esclusione, di cui all'art. 80, D.Lgs. 50/2016" (T.A.R. Napoli, sez. I, sentenza n. 89 del 7 gennaio 2021; cfr., altresì, Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 6112 del 9 settembre 2019 n. 6112).

9.2. Assume ancora la società ricorrente che la Stazione appaltante avrebbe ommesso di accertare la sussistenza del requisito di cui all'articolo 80, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016. Pur avendo ammesso la società al soccorso istruttorio non avrebbe, invero, tenuto conto della incompletezza delle dichiarazioni rese dalla stessa in riscontro alla richiesta di integrazione documentale.

Neanche tale assunto può essere condiviso.

Con nota del 2 febbraio 2021, il responsabile di gara ha chiesto alla Pol Service s.r.l. di trasmettere *la dichiarazione o eventuale documentazione riguardante gli atti con i quali sono state autorizzate le rateizzazioni per il pagamento di imposte e tasse nonché dei contributi previdenziali.*

La società ha tempestivamente riscontrato suddetta richiesta con nota del 10 febbraio 2021 alla quale ha allegato la dichiarazione concernente le rateizzazioni concesse, elencando gli avvisi e le cartelle di pagamento alle quali esse sono riferite.

Peraltro ulteriori chiarimenti potrebbero ancora essere richiesti anche in sede di verifica delle autodichiarazioni prodotte in gara.

10. Il ricorso è, pertanto, accolto nei termini sopra evidenziati.

Le spese di lite sono poste a carico dell'amministrazione resistente nella misura indicata in dispositivo.

Possono essere compensate nei confronti delle società controinteressate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto:

– annulla il decreto di nomina della Commissione giudicatrice n. 1714 del 23 febbraio 2021 nonché il successivo decreto n. 6747 del 29 giugno 2021 con cui è stata disposta la sostituzione del Presidente della suddetta Commissione e, conseguentemente, tutti gli atti della procedura

successivamente adottati, fino al decreto dirigenziale di aggiudicazione definitiva n. 10524 del 19 ottobre 2021;

– dispone la nomina di una nuova Commissione e la conseguente riedizione delle fasi di valutazione delle offerte tecniche ed economiche nonché quella, eventuale, di verifica dell'anomalia delle offerte, secondo i criteri stabiliti in motivazione;

– condanna la Regione Calabria al pagamento, in favore della società ricorrente, delle spese di lite che liquida in € 2.500,00, oltre accessori se dovuti e refusione del contributo unificato ove versato:

– compensa le spese di lite nei confronti delle società controinteressate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Caterina Criscenti, Presidente

Agata Gabriella Caudullo, Referendario, Estensore

Antonino Scianna, Referendario

IL SEGRETARIO